

Esterometro: sanzioni per omessa presentazione o errori

Ove il professionista o il contribuente si accorga successivamente della **mancata registrazione in contabilità di una fattura estera**, uno dei problemi a cui si dovrà porre rimedio riguarda sicuramente il mancato inserimento della stessa nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”). Come procedere allora per sanare la situazione?

Al riguardo si ricorda in primo luogo che la disciplina sanzionatoria del c.d. “esterometro” è stata riformata dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) con efficacia **dal 1° luglio 2022** (l’art. 13 del D.L. n. 73/2022 ha infatti posticipato l’entrata in vigore delle modifiche dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022).

Il novellato art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede, quindi, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, l’applicazione di una sanzione amministrativa **pari a 2 euro per ciascuna fattura**, entro il nuovo limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, **entro il limite massimo di 200 euro** per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata **entro i quindici giorni successivi** alle scadenze stabilite dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Quindi l’invio dei dati deve avvenire:

- **per le operazioni attive** (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
- **per le operazioni passive** (da soggetti non stabiliti in

Italia), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Per quanto concerne le sanzioni relative alla **comunicazione delle operazioni con l'estero**, dovrebbe comunque essere applicabile **l'istituto del ravvedimento operoso** (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), al pari di quanto avviene per le sanzioni in tema di fatturazione (ovvero autofatturazione).

Sebbene la prassi non si sia pronunciata espressamente **in tema di "esterometro"**, si ritiene valido quanto era stato indicato nella risoluzione n. 87/E/2017 in tema di comunicazione dei dati delle fatture (adempimento ormai abolito). L'istituto del ravvedimento operoso consente, tra l'altro, **la riduzione della sanzione a 1/8 del minimo**, se la regolarizzazione avviene entro il *"termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore"* (art. 13, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 472/1997).

Al riguardo, la risoluzione n. 104/E/2017 precisa che il termine finale per il ravvedimento va computato con **riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA**.

(MF/ms)